



Arma dei Carabinieri



FONDAZIONE
VITTORIO
OCCORSIO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

LA FONDAZIONE VITTORIO OCCORSIO

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "ARMA", nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. C.A. Mario CINQUE, e la Fondazione Vittorio Occorsio, di seguito anche "FONDAZIONE", nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Eugenio Occorsio,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO che l'ARMA DEI CARABINIERI svolge annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, mirate campagne di diffusione della "*cultura della legalità*", attraverso incontri didattici presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado, per la prevenzione dei fenomeni criminali che coinvolgono i giovani;

VISTO che la FONDAZIONE si impegna, secondo compiti e finalità definiti dallo Statuto registrato il 3 dicembre 2020, a:

- custodire la memoria degli Anni '70, di tutti i magistrati e delle altre vittime del dovere, approfondendola e tramandandola di generazione in generazione;
- rimarcare l'importanza delle drammatiche esperienze di quegli anni, della loro origine storica e culturale, promuovendone lo studio attraverso ricerche interdisciplinari;
- svolgere approfondimenti, analisi e studi sulle modalità d'indagine, da adottare in riferimento a fenomeni criminali che presentano caratteristiche nuove e specifiche, connesse anche con le trasformazioni tecnologiche, sulla tutela dei diritti e delle libertà civili, nonché del loro temperamento con le attività di prevenzione e sicurezza;
- organizzare percorsi di formazione scolastica e extrascolastica, universitaria e postuniversitaria, nonché di divulgazione scientifica, volti a promuovere la cultura della legalità e del contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata;
- avviare azioni di rigenerazione urbana e fruizione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto delle procedure vigenti;

VISTO l'art. 1 della legge 4 maggio 2007, n. 56, recante *“Istituzione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”* che, al comma 1, riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale *“Giorno della memoria”*, al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice;

CONSIDERATO che le PARTI hanno tra i destinatari principali delle proprie attività le giovani generazioni, per le quali riveste particolare importanza la conoscenza storica e la cultura della legalità quale parte del proprio percorso formativo;

CONSIDERATA la volontà delle PARTI di continuare a promuovere programmi volti a incentivare la conoscenza della storia recente del nostro Paese e di educare i giovani alla cittadinanza attiva e partecipata, dando così vita ad un rapporto di collaborazione volto alla diffusione della cultura della legalità, con particolare riferimento alla materia del terrorismo e del contrasto alla criminalità organizzata;

CONSIDERATO che nel 2021 l'ARMA e la FONDAZIONE hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'intesa, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, e che le stesse PARTI intendono rinnovare il partenariato.

Tutto ciò premesso, l'ARMA e la FONDAZIONE, anche dette *“PARTI”*, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di Collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e la FONDAZIONE, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
 - promozione di attività culturali ed educative, in particolare, in favore dei giovani, presso gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado e le sedi universitarie, aventi ad oggetto la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità, con particolare riguardo al terrorismo e al contrasto della criminalità organizzata, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi, dibattiti, mostre, proiezioni e altre forme di comunicazione;
 - il supporto alle attività di rigenerazione urbana e fruizione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, favorendo la realizzazione di una cornice di sicurezza e legalità, in considerazione del significato simbolico-istituzionale delle stesse;
 - la realizzazione di eventi formativi in favore dei Carabinieri, in ordine alle iniziative, agli studi e agli approfondimenti svolti dalla FONDAZIONE, dai magistrati e dai professionisti che ne supportano le attività, avuto riguardo ai metodi investigativi in relazione all'intelligenza artificiale applicata alle indagini, alla sicurezza interna e internazionale, alla tutela dei diritti e alle manipolazioni del mercato.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

2.1 Promozione della cultura della legalità

1. In relazione alle iniziative di promozione delle attività culturali ed educative:
 - l'ARMA garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti con l'interessamento:
 - del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, in particolare della Scuola Ufficiali;
 - dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, per fornire un bagaglio conoscitivo ed esperienziale diretto;
 - la FONDAZIONE perseguirà tali obiettivi attraverso gli organi sociali designati dallo Statuto e la propria rete diffusa a livello nazionale, organizzando iniziative, incontri, seminari, dibattiti, mostre e proiezioni.

2.2 Formazione degli operatori sui metodi d'indagine

1. L'ARMA interesserà, per le conseguenti attività, gli Istituti di Formazione, e, in particolare, la Scuola Ufficiali, nonché rappresentanti dell'Organizzazione territoriale che si occupano delle tematiche oggetto dell'accordo.
2. La FONDAZIONE si impegna a garantire la partecipazione dei magistrati e professionisti che ne supportano le attività, prevedendo specifici approfondimenti sui nuovi metodi di indagine, soprattutto alla luce degli effetti delle tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale, sulla sicurezza interna e internazionale, sulla tutela dei diritti e sulle manipolazioni dei mercati.

2.3 Supporto alle attività di rigenerazione urbana e fruizione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

1. L'ARMA, nell'ambito dei propri compiti di controllo del territorio, e comunque nel rispetto delle competenze e attribuzioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e dei consessi per il coordinamento delle Forze di Polizia, fornisce, con i propri Reparti sul territorio, adeguata cornice di sicurezza nella gestione dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari.
2. La FONDAZIONE si impegna, anche attraverso la propria rete sul territorio, a segnalare eventuali criticità per la sicurezza della gestione dei beni, affinché siano attivate le conseguenti iniziative.

2.4 Iniziative per la Memoria

1. Il mantenimento della Memoria è momento simbolico dell'azione di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, nella considerazione che la promozione dei valori passa anche attraverso la conservazione delle storie, delle esperienze e delle cronache delle persone che si sono distinte nel combattere tali fenomeni criminali, stimolando una riflessione culturale che consenta alle nuove generazioni di apprezzare il metodo di lavoro e di valorizzare l'esempio di vita di tutte le vittime del dovere.
2. In tale quadro, le Parti collaborano per le iniziative e gli eventi volti a mantenere viva la Memoria e l'impegno a fare Memoria. Al riguardo, particolare rilievo assumeranno le diverse iniziative che in tale ambito verranno intraprese dalla FONDAZIONE.

Art. 3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - per la FONDAZIONE, il Segretario Generale, Prof.ssa Carmela Decaro.
2. I termini e le modalità di attuazione delle singole iniziative di collaborazione oggetto del presente protocollo saranno concordati tra le PARTI.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle PARTI come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art. 5

Attuazione, durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabili di tre anni in tre anni salvo disdetta da inviarsi all'altra Parte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ogni triennio, e non comporta oneri aggiuntivi per le PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le PARTI firmatarie, modificato anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. *Mario Cinque*)
CINQUE MARIO
ARMA DEI
CARABINIERI
03.10.2024
17:46:11 UTC

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
FC

FONDAZIONE VITTORIO OCCORSIO
EUGENIO
OCCORSIO
04.10.2024
12:39:35
GMT+01:00